

STATUTO

dell'

Ente autonomo Carasc

Capitolo I - Generalità

Articolo 1 - Enti costituenti, collaborazioni, denominazione, sede, durata

- ¹ Sotto la denominazione Ente autonomo Carasc (EAC o Ente) viene costituito un ente autonomo di diritto comunale ai sensi dell'art. 193c LOC, avente personalità giuridica propria.
- ² Enti costituenti sono i Comuni di Monte Carasso e di Sementina.
- ³ All'EAC collaborano, ai sensi dell'art. 193c cpv. 1 LOC, la Fondazione Cürzutt - San Barnàrd, la Fondazione Adelina e la Fondazione San Defendente - Sementina; in caso di una loro richiesta, hanno pure diritto di collaborare, ai sensi della medesima norma, i Patriziati di Monte Carasso e Sementina.
- ⁴ La sede dell'EAC è a Monte Carasso, presso il palazzo comunale.
- ⁵ La sua durata è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Scopo e compiti

- ¹ L'Ente Carasc, d'intesa con gli enti di cui all'art. 1 cpv. 3, provvede alla collaborazione nell'elaborazione di un concetto strategico e alla gestione del "Progetto sponda destra", costituito in particolare dal "Percorso culturale-paesaggistico (Curzutt, nuovo Ponte Tibetano e via delle Vigne)" e dal "Progetto Carasc", nei territori dei comuni di Monte Carasso, Sementina, Gorduno, Gudo e Bellinzona e gestisce e promuove gli spazi dell'Antico convento delle Agostiniane e della Casa delle Società di Monte Carasso e del Centro Ciossetto di-Sementina, secondo le indicazioni contenute nei mandati di prestazione dei Comuni costituenti e, se del caso, degli enti di cui all'art. 1 cpv. 3.
- ² Restano riservate le competenze non delegabili degli organi comunali o di altre istanze secondo la LOC e le leggi speciali, così come le procedure previste da quest'ultime.
- ³ Per l'esecuzione del compito attribuitogli, l'EAC potrà far capo ai servizi dei Comuni costituenti, come pure degli enti di cui all'art. 1 cpv. 3.

Articolo 3 - Mandati di prestazione

I mandati di prestazione di cui al precedente art. 2 cpv. 1 sono approvati, con durata anche pluriennale, dai rispettivi Consigli comunali dei Comuni costituenti, rispettivamente dagli organi degli enti di cui all'art. 1 cpv. 3 competenti secondo le normative ad essi applicabili, e stabiliscono in particolare nel dettaglio

- i compiti delegati, le prestazioni da eseguire e le modalità esecutive
- i mezzi finanziari
- le modalità di controllo e di informazione
- i diritti e gli obblighi reciproci con gli enti mandanti
- la durata e la facoltà di revoca.

Articolo 4 - Patrimonio e responsabilità

- ¹ Il Patrimonio dell'EAC è costituito dai beni di sua proprietà e dagli eventuali conferimenti di terzi.
- ² Gli impegni dell'EAC sono garantiti dai Comuni costituenti, in ragione del 70%, il Comune di Monte Carasso, e del 30%, il Comune di Sementina; resta riservata un'eventuale partecipazione degli enti di cui all'art. 1 cpv. 3, nella misura della loro collaborazione.

Articolo 5 - Esenzione fiscale

L'EAC è esente da imposte cantonali e comunali, se così puntualmente deciso dall'Autorità cantonale competente.

Articolo 6 - Rapporti di lavoro

¹ Per lo svolgimento della propria attività l'EAC fa di principio capo al personale dei Comuni costituenti, come pure degli enti di cui all'art. 1 cpv. 3, sulla base di una tariffa oraria da concordare con i medesimi.

² I rapporti di lavoro dell'EAC con gli eventuali propri dipendenti sono retti dal diritto privato.

Capitolo II - Organizzazione

Articolo 7 - Organi

Gli organi dell'EAC sono:

- a) il Consiglio
- b) l'Ufficio di revisione.

Sezione 1 - Il Consiglio

Articolo 8 - Composizione e nomina

¹ Il Consiglio si compone di 8 membri, designati

- in ragione di due dal Consiglio comunale di Monte Carasso, di cui uno d'intesa con il Comune di Gorduno, in rappresentanza dei rispettivi territori
- in ragione di due dal Consiglio comunale di Sementina, di cui uno d'intesa con il Comune di Gudo, in rappresentanza dei rispettivi territori
- in ragione di uno dal Consiglio comunale di Bellinzona
- in ragione di uno ciascuno dalla Fondazione Cùrzutt - San Barnàrd, dalla Fondazione Adelina e dalla Fondazione San Defendente - Sementina.

² In caso di una loro collaborazione ai sensi dell'art. 1 cpv. 3, anche i Patriziati di Monte Carasso e Sementina avranno il diritto di designare un membro nel Consiglio, che si comporrà in tal caso di 9 o 10 membri.

³ Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente.

⁴ Per la collisione d'interesse e il divieto di prestazione si applicano gli art. 100 e 101 LOC.

Articolo 9 - Incompatibilità e collisione d'interesse

I dipendenti dell'EAC non sono eleggibili nel Consiglio.

Articolo 10 - Durata

¹ Riservato il primo mandato per i membri designati dai Comuni costituenti, i membri del Consiglio sono nominati per un periodo di quattro anni.

² Per i membri designati dai Comuni costituenti il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo generale dei poteri comunali, e può essere rinnovato.

Articolo 11 - Emolumenti

Gli emolumenti dei membri del Consiglio sono stabiliti nell'Allegato del presente statuto.

Articolo 12 - Competenze¹

Il Consiglio rappresenta l'EAC verso i terzi, esercita l'alta direzione e lo gestisce conformemente ai suoi scopi. In caso di dubbio sulle competenze delegate, l'Ente promuove uno scambio di vedute con le autorità comunali. Se il dubbio persiste la competenza resta degli organi dei Comuni costituenti.

¹ Ratifica CdS n. 524 del 08.02.2017 / Articolo modificato d'ufficio

Articolo 13 - Compiti amministrativi

Il Consiglio, in particolare

- a) regola i diritti di firma
- b) stabilisce le deleghe di competenza
- c) nomina i dipendenti dell'Ente
- d) esercita la sorveglianza sulle persone incaricate della gestione.

Articolo 14 - Compiti finanziari

Il Consiglio, in particolare

- a) stipula i mandati di prestazione con i Comuni costituenti e, se del caso, con gli enti di cui all'art. 1 cpv. 3
- b) elabora i conti e la relazione annuale sulla gestione e li trasmette entro il 1. marzo ai Comuni costituenti rispettivamente agli enti di cui all'art. 1 cpv. 3
- c) contrae i prestiti necessari per l'esecuzione dei compiti attribuitigli
- d) designa, sentiti i Municipi dei Comuni costituenti, l'organo di revisione.

Articolo 15 - Convocazione e sedute

¹ Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di altri due membri del Consiglio.

² Il Consiglio può validamente deliberare alla presenza della maggioranza assoluta dei membri. Esso decide a maggioranza dei presenti, ma almeno di tre membri; i presenti non possono astenersi dal voto; in caso di parità decide il voto del presidente.

³ Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.

⁴ Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite in via d'eccezione a condizione che la maggioranza assoluta dei membri sia d'accordo con questa modalità.

Articolo 16 - Compiti di direzione

¹ Il Consiglio designa una Direzione, cui compete la gestione delle attività correnti dell'EAC, l'istruzione delle pratiche di competenza del Consiglio, l'esecuzione delle sue decisioni e di ogni altro compito da esso assegnato.

² Il Consiglio può affidare compiti anche a servizi dei Comuni costituenti, come pure degli enti di cui all'art. 1 cpv. 3, o mediante mandati esterni.

Sezione 2 - L'Ufficio di revisione

Articolo 17 - Competenze

¹ L'organo preposto alla revisione

- a) verifica la conformità della contabilità del conto annuale e delle operazioni di gestione alle disposizioni vigenti in materia
- b) presenta ogni anno il suo rapporto al Consiglio.

² I Comuni costituenti e gli enti di cui all'art. 1 cpv. 3 hanno in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili.

Capitolo III - Autorità superiori

Articolo 18 - Autorità superiori

Le autorità superiori dell'EAC sono i Consigli comunali e i Municipi dei Comuni costituenti.

Articolo 19 - Competenze dei Consigli comunali

I Consigli comunali, su proposta dei rispettivi Municipi,

- a) adottano e modificano il presente statuto, d'intesa con gli enti di cui all'art. 1 cpv. 3
- b) nominano i membri del Consiglio di competenza dei rispettivi Comuni
- c) stipulano i mandati di prestazione del Comune con l'EAC e stanziavano i relativi mezzi finanziari
- d) approvano i conti consuntivi e la relazione annuale sulla gestione dell'EAC.

Articolo 20 - Competenze dei Municipi

I Municipi

- a) vigilano sulle attività dell'EAC, ed in particolare sulla conformità delle stesse con i mandati di prestazione e con le esigenze di efficienza, di economicità e di salvaguardia dell'ambiente
- b) informano annualmente i rispettivi Consigli comunali sulle attività svolte dall'EAC
- c) propongono ai Consigli comunali la nomina dei membri del Consiglio di competenza dei rispettivi Comuni
- d) propongono ai Consigli comunali la stipulazione dei mandati di prestazione del Comune con l'EAC e lo stanziamento dei relativi mezzi finanziari
- e) propongono ai Consigli comunali l'approvazione dei conti consuntivi e della relazione annuale sulla gestione dell'EAC
- f) danno, sulla base pure delle indicazioni dei rispettivi Consigli comunali, le istruzioni, anche vincolanti, ai membri del Consiglio di competenza dei rispettivi Comuni.

Articolo 21 - Competenze degli enti che collaborano

Per l'esercizio delle competenze di cui ai precedenti art. 19 e 20, nella misura in cui di loro pertinenza, gli enti di cui all'art. 1 cpv. 3 si organizzano autonomamente, nel rispetto delle normative ad essi applicabili.

Capitolo IV – Finanziamento e tenuta della contabilità

Articolo 22 - Principi

¹ Il finanziamento dell'EAC è assicurato

- a) dalle entrate d'esercizio
- b) dagli eventuali sussidi previsti dalle leggi cantonali e federali
- c) dai mezzi finanziari assegnati in conformità ai mandati di prestazione
- d) da eventuali conferimenti di terzi.

² Eventuali disavanzi, non coperti da precedenti eccedenze di esercizi, sono assunti dai Comuni costituenti, nelle porzioni e con la riserva di cui all'art. 4 cpv. 2.

Articolo 23 - Tenuta della contabilità

Il Consiglio organizza la tenuta della contabilità secondo le norme della LOC, in particolare i principi di efficienza e di economicità.

Capitolo V - Rimedi di diritto

Articolo 24 - Ricorsi

Contro le decisioni di carattere amministrativo dell'EAC è dato ricorso ai sensi degli art. 193b e 208 e seguenti LOC.

Capitolo VI - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25 - Costituzione dell'EAC

La data di costituzione dell'EAC sarà fissata, d'intesa fra i Municipi dei Comuni costituenti, una volta che il presente statuto sarà stato adottato dai Consigli comunali e approvato dal Consiglio di Stato.

Articolo 26 - Impegni dei Comuni

L'EAC subentra negli eventuali impegni già assunti dai Comuni costituenti rispettivamente dagli enti di cui all'art. 1 cpv. 3 per la realizzazione dei compiti che gli sono attribuiti.

Articolo 27 - Aggregazione²

A far tempo dalla costituzione degli organi del nuovo Comune di Bellinzona, questi subentreranno a quelli dei Comuni costituenti nell'esercizio delle competenze loro attribuite nel presente statuto.

Articolo 28 - Scioglimento

¹ L'EAC può essere sciolto per decisione dei Consigli comunali dei due Comuni costituenti, se non vengono pregiudicati lo scopo e i compiti di cui all'art. 2 cpv. 1 e l'esecuzione dei mandati di prestazione in corso, e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.

² Alle medesime condizioni gli enti di cui all'art. 1 cpv. 3 possono disdire la loro collaborazione all'EAC con un preavviso di un anno, per la fine di un anno civile; in tal caso i diritti loro attribuiti dal presente statuto decadono.

³ La liquidazione spetta al Consiglio, a meno che i Comuni costituenti decidano di affidare l'incarico a terzi.

⁴ Una volta estinti tutti i debiti, i beni dell'EAC verranno devoluti ai Comuni costituenti rispettivamente agli enti di cui all'art. 1 cpv. 3 proporzionalmente ai rispettivi finanziamenti, ritenuto che i beni immobili verranno devoluti all'ente dal quale provengono o, in difetto di ciò, al Comune sede.

Allegato: Indennità dei membri del Consiglio (art. 11)

² Ratifica CdS n. 524 del 08.02.2017 / Articolo modificato d'ufficio

Allegato

Emolumenti e indennità dei membri del Consiglio e dei supplenti (art. 11)

1. Membri del Consiglio

I membri del Consiglio hanno diritto alle seguenti indennità:

- a) Indennità di carica:
 - presidente: fr. 2'000.- / anno
 - membri: fr. 500.- / anno

- b) Indennità di seduta:
 - sedute di durata inferiore a 1 ora fr. 60.00
 - sedute di durata da 1 a 2 ore fr. 100.00
 - sedute di durata superiore a 2 ore fr. 120.00

- c) Indennità per la preparazione di rapporti o decisioni particolarmente impegnative: sono decise di volta in volta dal Consiglio su proposta del Presidente.

2. Supplenti

I supplenti hanno diritto unicamente alle indennità di cui al p.to 1 lett. b) e c).